

Circolare n. 40/2020 - Prot. n. 213/2020 del 03/08/2020

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziasegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari

Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma

info@tecnologicalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma

segreteria presidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 40 - Prot. n. 213/2020

Roma, 3 agosto 2020

Oggetto: Informativa su Audizione in videoconferenza su ddl 1883.

Cari Presidenti,

lo scorso 27 luglio è stato depositato in audizione il fascicolo di proposte di modifica dell'A.S. 1883, conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica.

La Rete Professioni Tecniche ha fornito anche in questo caso il proprio apporto ai lavori parlamentari. Difatti, è stata prodotta una memoria che riporta direttamente le proposte in forma di emendamento allo scopo di indirizzarle all'attenzione dei senatori.

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
*Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*



Per Vostra opportuna conoscenza, si allega alla presente la nota trasmessa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



**AS 1883 - Conversione in legge del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.**

Audizione presso le Commissioni riunite

1^a (Affari Costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Roma, 27 luglio 2020

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Indice

Indice	1
1. (Modifiche all'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Ampliamento a favore dei professionisti delle misure di incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia.	3
2. (Modifiche all'art. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) Ampliamento a favore dei professionisti delle misure di incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia.	6
3. (Modifiche all'art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Modifiche alla disciplina del Collegio consultivo tecnico	15
4. (Modifiche all'art. 7 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) - Istituzione del Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria	20
5. (Modifiche all'art. 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Modifica delle disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici	21
6. (Modifiche all'art. 10 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – modifica di disposizioni varie in materia edilizia e di progettazione allo scopo di rilanciare e semplificare il settore	23
7. (Modifiche all'art. 11 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Introduzione di chiarimenti sui lavori riguardanti edifici di culto rientranti nell'area del sisma del 2016 e sull'applicabilità	

**del DM 140/2012 alle prestazioni professionali svolte sugli
stessi.** 38

**8. (Modifiche all'art. 36 del Decreto Legge 16 luglio 2020,
n. 76) Misure di semplificazione amministrativa, per
l'innovazione e la definizione della responsabilità dei
professionisti** 39

**9. (Modifiche all'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020,
n. 76) - Disposizioni per favorire l'uso degli strumenti elettronici
e la semplificazione dei rapporti tra Amministrazione, imprese
e professionisti, la riorganizzazione degli ordini professionali
disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n. 169, l'equo compenso e
altre disposizioni di rilievo ordinistico** 42

**La RPT, nei termini di scadenza previsti, si riserva di inviare
ulteriori proposte di emendamenti in materia di semplificazione
nelle materie degli affidamenti di appalti pubblici e privati,
dell'edilizia e degli Ordini e Collegi professionali.**

1. (Modifiche all'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Ampliamento a favore dei professionisti delle misure di incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia.

Motivazione

Le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia attuate dall'art. 1 del DL oggetto di conversione hanno indubbiamente una ratio condivisibile, tuttavia appare necessario migliorare alcune previsioni, estendendo la semplificazione procedurale anche alle gare di progettazione di lavori di ingegneria e architettura, esclusi nella versione iniziale. Ciò sia per gli affidamenti cd. sotto soglia, che per quelli sopra soglia atteso che anche in tale secondo caso appare utile e foriero di semplificazioni e snellimenti procedurali consentire l'utilizzo delle procedure semplificate già previste per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Testo dell'art. 1 nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;	Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23 comma 2, 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art.3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo inferiore a 100.000 euro, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 3. (idem)	b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro, <u>di servizi di architettura e ingegneria, previa consultazione di dieci operatori economici, di importo pari o superiore a 100.000 euro</u> e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 3. (idem)
---	--

2. (Modifiche all'art. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) Ampliamento a favore dei professionisti delle misure di incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia.

Motivazione

La conversione del DL 76/2020 costituisce un'oggettiva occasione per introdurre disposizioni normative volte alla semplificazione della gestione dei lavori pubblici e, in generale, di una pluralità di disposizioni del cd. Codice dei contratti pubblici e in particolare attraverso la modificazione dei seguenti articoli del citato Decreto legislativo: l'art. 21 comma 3, nel quale è più correttamente, richiamata la soglia di cui all'art. 35 ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche che, se sopra soglia, debbono recare il progetto di fattibilità tecnica ed economica anche attraverso un semplificato studio di fattibilità con la stima parametrica dei costi; l'art. 23, nel quale è introdotto il comma 1 bis, volto a chiarire e semplificare i contenuti necessari dei livelli di progettazione. Per la medesima ragione si propone la modifica del comma 3 del medesimo articolo e l'abrogazione dei commi 5, 6, 7 e 8; allo scopo di rilanciare le attività dei professionisti dell'area tecnica, all'art. 24 è introdotto un comma 1 bis che prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'affidamento prioritario dei servizi di progettazione ad operatori economici di cui all'art. 46 comma 1.

Viene proposta la modificazione dell'art. 26, comma 6, per favorire l'affidamento della progettazione all'esterno delle amministrazioni, semplificando altresì, la verifica dei lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, affidata, nella proposta, al RUP

Sempre a scopo di semplificazione viene proposta la rimodulazione dell'art. 72 che ha generato, nella sua versione attuale, numerose problematiche in termini di imputazione delle spese di pubblicazione. Viene proposta una norma di significativa semplificazione anche con la modifica dell'art. 83, comma 10, che rende meno onerosa per i professionisti, la partecipazione a procedure di gara ad affidamento diretto, senza che ciò incida su disposizioni imperative quali quelle antimafia.

Ulteriori semplificazioni vengono previste attraverso una sistematica revisione degli aggravamenti procedurali presenti nel Codice dei contratti pubblici gravanti in particolare sui professionisti dell'area tecnica.

Testo dell'art. 2 nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Articolo 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) (Commi 1 – 6 idem)	Articolo 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) (Commi 1 – 6 idem) <u>7. L'articolo 21, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, è modificato come segue: a) il comma 3 è così modificato:</u> “3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore <u>alla soglia di cui all'articolo 35 del presente codice, 1.000.000 euro,</u> ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, <u>un semplificato studio di fattibilità con la stima parametrica dei costi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.</u>

8. L'articolo 23, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: a) Dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma:

“1 bis. Sino all’emanazione del regolamento di cui all’art.216 comma 27 octies, i contenuti dei tre livelli di progettazione di cui al comma 1 sono quelli di cui al Titolo II – Capo I – Sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. In particolare, fino alla data suddetta, i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno quelli individuati, per il progetto preliminare, dagli articoli 17,18,19,20,21,22 e 23 ed i contenuti del “documento di fattibilità delle alternative progettuali” saranno quelli dello “studio di fattibilità” di cui all’art. 14 del sopra richiamato DPR 207/2010.”

b) il comma 3 è così modificato:

“3. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. **Laddove la divisione in più livelli non sia indispensabile per un'acquisizione dei pareri preliminare alla fase esecutiva, la progettazione definitiva è accorpata con la progettazione esecutiva, purché questa contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. In caso di accorpamento o di omissione di un livello della progettazione, nel calcolo dell'importo da porre a base d'asta, devono essere comprese le aliquote previste dal decreto di cui all'art. 24 comma 8 relative alle prestazioni da eseguire, anche se afferenti al livello omesso. ~~E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli~~**

	elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. c) I commi 5,6,7,8 sono abrogati 9. L'articolo 24, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: a) Dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma: 1 bis) Al fine di imprimere un'accelerazione alla ripresa dei lavori, dopo il fermo determinato dalla pandemia COVID-19, favorendo il rilancio delle attività dei liberi professionisti dell'area tecnica, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2021, affidano prioritariamente i servizi di progettazione ad operatori economici di cui all'art.46 comma 1. 10. L'articolo 26, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: il comma 6, è così modificato: "6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
--	--

c) ~~d)~~ per i lavori di importo inferiore ~~a un milione di euro~~ alla soglia di cui all'articolo 35, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9."

11. L'articolo 72, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: il comma 1 è così modificato:

"1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. **Le spese relative alla pubblicazione di avvisi e bandi di cui al precedente periodo, nonché i contributi da versare all'ANAC, ai sensi della legge 23/12/2005 n°266, sono anticipate dalle stazioni appaltanti e successivamente recuperate attraverso l'inserimento nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione. Il decreto di cui al successivo articolo 73 comma 4 è aggiornato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legge che introduce le presenti modifiche al codice, al fine di recepire le modifiche di cui al periodo precedente, che sono comunque vigenti sin dalla pubblicazione dello stesso decreto legge.**"

12. L'articolo 83, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: dopo il comma 10, è introdotto il seguente comma:

"10 bis. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono richiesti negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3, comma 1, lettera vvvv)."

	13. L'articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato: a) Nel comma 3, dopo la lettera b), è introdotta la seguente lettera "b-ter": "b-ter) Sino al 31 dicembre 2021, il criterio di cui al presente comma si applica ai servizi di architettura e ingegneria di cui alla lettera b), di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del presente codice." 14. Nel comma 4, il periodo di cui alla lettera b) è come appresso modificato: "b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) e, sino al 31 dicembre 2021, per i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del presente codice. Al fine di contenere i ribassi, per gli affidamenti di cui al presente comma, si applica lo scarto automatico dell'offerta anomala di cui all'art.97 comma 8 del presente codice, purché gli operatori economici ammessi alla procedura di selezione siano almeno 5". c) Dopo il comma 4, è introdotto il seguente comma: "4 bis. I criteri di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nelle seguenti procedure: a) concorsi di progettazione e di idee di cui agli articoli 152,153,154,155 e 156; b) procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art.3 comma 1 lettera vvvv)". 15. Il comma 10 bis è così modificato: "10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto
--	---

	concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 20 per cento”. 16. L'articolo 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: a. il comma 2, è così modificato: “2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla ae soglia ae di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”. 17. L'articolo 152 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato: b. il comma 5, è così modificato: “5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione
--	--

aggiudicatrice non affidi al proprio interno I successivi livelli di progettazione, **che possono essere accorpati nella progettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo reperimento delle necessarie risorse economiche,** con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, **che dovrà riportare tali condizioni, indicando altresì il corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l'eventuale ribasso da applicare, ritenendosi in questo modo esperita la negoziazione e—qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso.**

In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti”.

18. L'articolo 154 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato:

a) il comma 5, è così modificato:

“4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante **adotta può—procedere all'esperimento—di** un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si

svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, ~~può essere~~ **previo reperimento delle necessarie risorse economiche, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Il bando dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione che della possibilità e il relativo corrispettivo delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano previsti nel bando".**

19. L'articolo 157 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato: a) il comma 5, è così modificato:

"1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice.

Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia complessivamente inferiore alla soglia di cui all'art.35 è consentito l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso in cui tale valore complessivo sia pari a superiore alla, ~~pari o superiore complessivamente la~~ soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto di cui al periodo precedente della

	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione”.
--	---

3. (Modifiche all’art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Semplificazioni e modifiche della disciplina del Collegio consultivo tecnico

Motivazione

L’introduzione del Collegio consultivo tecnico, pur costituendo un’indubbia novità nella disciplina degli appalti pubblici presenta alcune problematiche che, con le modifiche normative proposte possono essere risolte. Ci si riferisce alla necessità che per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore della norma, il collegio consultivo tecnico sia nominato di comune accordo tra Stazione Appaltante e Appaltatore e composto da soggetti caratterizzati, anzitutto, da esperienza pratica nel settore

Allo scopo di dare fattività al Collegio, è stata introdotta la previsione per la quale all’atto della nomina, le parti possano stabilire che le determinazioni ivi assunte abbiano natura vincolante e che l’inosservanza delle stesse comporti, per il RUP, una fattispecie di danno erariale e costituisca, per l’appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Per le opere d’importo inferiore alla soglia comunitaria viene prevista una mera facoltà di nomina del collegio e viene proposta una equa e chiara modalità di ripartizione dei relativi costi.

La disposizione ha in parte carattere ordinamentale. Il rimborso dei maggiori oneri sopportati dalle stazioni appaltanti per il pagamento del compenso dei componenti del collegio consultivo tecnico avviene solo in caso di utilizzo delle relative prestazioni (salvo gettone unico onnicomprensivo), e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta. In ogni caso, la relativa spesa è compensata dalla riduzione del contenzioso e dagli oneri connessi.

Testo dell'art. 6 nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 6 (Collegio consultivo tecnico) 1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica	Articolo 6 (Collegio consultivo tecnico) 1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto il collegio consultivo tecnico è nominato <u>di comune accordo tra Stazione Appaltante e Appaltatore. entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.</u> 2. Il collegio consultivo tecnico è formato, <u>di comune accordo tra Stazione Appaltante e Appaltatore, a scelta della stazione appaltante,</u> da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, <u>tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza</u>

conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli

~~di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero~~ e di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dai soggetti attuatori dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. All'atto della nomina del Collegio Consultivo Tecnico, le parti possono, stabilire che le determinazioni ivi assunte hanno natura vincolante e che l'inosservanza delle stesse comporta, per il RUP, una fattispecie di danno erariale e

obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

(commi 5 e 6 idem)

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle

per l'appaltatore costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali ~~determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, Le~~ determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate ~~con atto sottoscritto dalla a~~ maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni. ~~sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.~~ In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. ~~Le decisioni sono assunte a maggioranza.~~

4 Per le opere d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 diverse da quelle di cui al comma 1 è facoltà delle parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo (commi 5 e 6 idem)

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle

parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

(commi 8 e 9 idem)

~~parti e~~ proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità ed alla tempestività delle determinazioni assunte e suddiviso equamente a carico delle parti. In mancanza di determinazioni o pareri ai componenti del collegio consultivo tecnico ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo, da porre equamente a carico delle parti. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

(commi 8 e 9 idem)

4. (Modifiche all'art. 7 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) - Istituzione del Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria

Motivazione

Si propone l'inserimento e la previsione di un fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria allo scopo di stimolare il relativo mercato. Il Fondo sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà finalizzato a finanziare le attività ritenute strategiche da parte di apposito Comitato costituito presso il Ministero in questione.

Testo dell'art. 7 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Articolo 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) (commi 1-7 idem)	Articolo 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria)) (commi 1-7 idem) 8. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 comma 1 lettera vvvv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50, è costituito un fondo di rotazione, che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui al comma successivo. 9. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appaltanti per la progettazione di interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia di cui al

	comma precedente, sarà regolamentato da un Decreto attuativo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legge. 10. Per il funzionamento del fondo è stanziata, per il 2020, la somma di 50 milioni di euro. 11. A regime, il fondo verrà alimentato dalla restituzione, entro il termine massimo di 10 anni, delle somme anticipate alle stazioni appaltanti, a valere sul finanziamento delle opere e dal recupero del ribasso d'asta.
--	--

5. (Modifiche all'art. 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Modifica delle disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Motivazione

La modifica normativa proposta mira a contemperare le esigenze delle Stazioni appaltanti e quelle degli appaltatori in relazione alla tematica della regolarità fiscale dei concorrenti.

Se infatti da un lato il legislatore intende correttamente valorizzare la regolarità contributiva dei partecipanti a procedure ad evidenza pubblica, dall'altra tale necessità – in considerazione della peculiare farraginosità e, spesso, contraddittorietà delle disposizioni fiscali italiane, spesso fonte di contenziosi – non può penalizzare eccessivamente i partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica, inibendone addirittura la partecipazione.

La modifica proposta è diretta ad eliminare la possibilità di esclusione dell'operatore economico che non sia in regola con il pagamento di imposte e tasse qualora questi abbia pagato ovvero si sia impegnato in modo vincolante a pagare (ad esempio le rottamazioni) anche nel corso della procedura di gara e non

necessariamente (come prevede la versione vigente) entro la data di scadenza della domanda.

La previsione si conforma ai principi di uguaglianza sostanziale e logicità rispetto ai quali è doveroso prestare attenzione all'effettiva volontà di estinguere il debito (che rileva anche se intervenuta nel corso della procedura). Di contro, ossia individuando quale termine ultimo la scadenza della domanda, il tutto verrebbe ricondotto a circostanze aleatorie (ad esempio la rottamazione potrebbe essere autorizzata dal legislatore il giorno successivo alla scadenza della domanda) con il rischio di privare il concorrente degli effetti benefici (tendenzialmente retroattivi) in materia di sanzionabilità penale ed amministrativa.

La "grave violazione" prevista dalla norma inoltre non può essere rapportata ad importi modesti rispetto all'entità della gara. (Si tratta infatti di 10.000,00 Euro, fino al 28 febbraio 2018; di 5.000,00 Euro dal 1° marzo 2018 come previsto dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)).

Si ritiene opportuno parametrare la gravità della violazione rispetto all'importo della base d'asta. Inoltre, le norme richiamate riguardano il mancato pagamento del corrispettivo (nel senso che in caso di debito erariale non è pagato il corrispettivo da parte della Pubblica Amministrazione se non previo scomputo delle somme dovuto all'erario dall'appaltatore. Si tratta dunque di una previsione con ratio diversa che non può essere applicata per parametrare la gravità della violazione nel caso di una gara d'appalto.

Testo dell'art. 8 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (commi 1-4 idem) 5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) idem b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può	Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (commi 1-4 idem) 5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) idem b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la

adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;	stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali se definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione rispetto all'importo a base d'asta ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriamente all'aggiudicazione". —alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;
--	--

6. (Modifiche all'art. 10 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – modifica di disposizioni varie in materia edilizia e di progettazione allo scopo di rilanciare e semplificare il settore

Motivazione

La possibilità di dare la massima attuazione agli incentivi in tema di sisma bonus passa anche attraverso la eliminazione di alcuni ostacoli procedurali e tecnici. In alcune Regioni, stante l'autonomia delle stesse su alcuni aspetti procedurali, la prevista autorizzazione sismica preventiva richiede un arco temporale che rende praticamente impossibile rispettare la perentorietà del termine del 31 dicembre 2021 previsto dal DL 77/2020 per la conclusione dei lavori strutturali. Questa criticità si pone come elemento di incertezza che annulla gli effetti intenzionalmente molto positivi delle incentivazioni previste dalla legge. Il nuovo comma 8, introducendo un

comma 7 bis dell'art. 93 DPR 380/2001 si propone di eliminare questa criticità per tutto arco temporale previsto dal citato DL 77/202.

Nel comma 9 si prende atto che la diffusione di interventi strutturali e, quindi, un concreto contributo alla sicurezza delle costruzioni nell'ottica della prevenzione dal rischio sismico, è molto legata anche alla possibilità di progettare interventi che annullino o comunque riducano al massimo l'impatto sulla vita ordinaria delle persone nelle loro abitazioni, durante la realizzazione dei lavori stessi. Il comma 9, allo scopo, intende estendere alle questioni strutturali, norme già previste in tema di efficientamento energetico (DLgs 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

Il grave momento che sta attraversando il paese e le giuste ed indispensabili norme imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del contagio dal Covid-19, stanno imponendo a tutte le professioni cambiamenti epocali nelle modalità di svolgimento del proprio lavoro. In particolare, nel settore edilizio, è apparsa immediatamente evidente la grave arretratezza delle PP.AA. nell'uso di quelle tecnologie informatiche e telematiche che in parte stanno consentendo di non bloccare del tutto un settore trainante della nostra economia. Le Professioni Tecniche Ordinarie, riunite nella Rete delle Professioni Tecniche, si sono da tempo messe a disposizione per azioni di sussidiarietà nei confronti della PP.AA. per fornire tutti quei contributi necessari a far ripartire un settore già provato dalla crisi economica che da più di dieci anni interessa il paese. Siamo convinti che quando l'emergenza sarà finita avremo un paese profondamente cambiato e dobbiamo lavorare tutti affinché in questo periodo di crisi si possano gettare le fondamenta su cui costruire poi la ripresa. Da quasi due anni la Rete delle Professioni Tecniche sta partecipando, insieme a tutti gli stakeholder del settore, ad un tavolo presso il Cons. Sup. dei LL.PP. che lavora ad una sistematica riscrittura del nuovo Testo Unico per le Costruzioni, che si auspica possa sostituire il vigente D.P.R. 380/2001. In questo contesto ci permettiamo di proporre l'anticipazione di un primo pacchetto di norme che potrebbero fin da ora risolvere alcune delle problematiche che ostacolano le opere di efficientamento sismico ed energetico di cui il nostro patrimonio edilizio ha urgente bisogno, seppur incentivate economicamente e, più in generale, favoriscano un processo di rigenerazione urbana capace di guardare ad una città del futuro che, come il momento attuale sta dimostrando, sarà totalmente diversa dall'attuale.

Vengono poi proposte una serie di norme finalizzate a snellire il DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) nelle more della sua integrale riforma. Esse sono finalizzate a semplificare anche l'attuazione del cd. ecobonus e sismabonus, difficilmente attuabili in caso di piccole irregolarità edilizie.

Testo dell'art. 10 nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
(Commi da 1 a 7 idem)	All'art. 10 dopo il comma 7 è inserito il seguente: comma 8: All'art. 93 DPR 380/2001 dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: 7 bis - Al fine di semplificare le procedure e promuovere la prevenzione dal rischio sismico, fino al termine perentorio del 31 dicembre 2021, le pratiche presentate in relazione agli interventi strutturali di cui all'articolo 119 commi 4 e 4bis del decreto Legge 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge 17 Luglio 2020 n. 77, che richiamano gli interventi di cui ai commi da 1 bis a 1 septies dell'art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 non sono soggette ad autorizzazione preventiva ma solo al deposito ed alle forme di controllo a campione eventualmente previste dalle norme regionali All'art. 10 dopo il comma 7 è inserito il seguente: comma 9: Nel caso di interventi strutturali di cui ai commi 4,4bis dell'art. 119 del DL 77/2020, su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne, in analogia con quanto già previsto dall'art. 14 comma 7 del Dlgs 102/2014, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle

distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.

All'art. 7, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

Comma 10: Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici [nell'ambito di un piano urbanistico che disciplini interventi di rigenerazione urbana], qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti";

b) all'articolo 3, comma 1:

- alla lettera b), primo periodo, le parole: "e non comportino modifiche delle destinazioni

di uso” sono sostituite dalle seguenti: “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso con incremento del carico urbanistico”; 2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche modifiche non sistematiche ai prospetti degli edifici”;

- alla lettera d), il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e con contestuale incremento di volumetria, nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”;

c) all’articolo 5, comma 1-bis, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Acquisisce altresì presso ogni amministrazione competente, mediante conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ogni atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità”;

d) all’articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: “e-bis). Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali, contingenti e temporanee e ad essere

	immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale”; e) all’articolo 9-bis: la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”; - Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare. In assenza o indeterminatezza del titolo, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. - 1-ter. Per gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile”; f) all’articolo 10, comma 1, lettera c), le parole “e che comportino” sono sostituite dalle seguenti: “, qualora comportino anche”; g) all’articolo 14: il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
--	---

	modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”; - al comma 3, le parole “, nei casi di cui al comma 1-bis,” sono soppresse; h) all’articolo 15: - il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga prorogato. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori stabilito dal permesso possono essere prorogati con comunicazione da parte dell’interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione con cui un tecnico abilitato asseveri che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Su istanza del privato, lo sportello unico può accordare, con provvedimento motivato, una proroga del permesso di costruire anche nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, e qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per eventuali ostacoli amministrativi indipendenti dalla volontà del titolare del permesso”; i) All’art. 16, comma 4, lettera d-ter), le parole “, in deroga o con cambio di destinazione d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “o in deroga”; l) all’articolo 17, il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:
--	---

	“4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al trentacinque per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali nei casi non interessati da varianti urbanistiche o deroghe comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”; m) all’articolo 20, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Lo sportello unico per l’edilizia, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, rilascia d’ufficio una attestazione circa l’avvenuta formazione del silenzio assenso. In caso di mancato rilascio dell’attestazione, l’avvenuta formazione del titolo abilitativo può essere asseverata dal tecnico abilitato”; n) Il comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: “2-bis. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. Il termine di efficacia della segnalazione è prorogabile di ulteriori tre anni con comunicazione dell’interessato, presentata anteriormente alla scadenza e corredata dalla dichiarazione del tecnico abilitato con cui asseverare che, a decorrere dalla data di efficacia della segnalazione stessa, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche”; o) all’articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla
--	--

	destinazione d'uso in atto, in termini di superficie utile prevalente”; p) all’articolo 24, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione”; q) dopo l’articolo 27 è inserito il seguente articolo: “art. 27-bis (<i>Accordo per l’esecuzione degli interventi di ripristino</i>) 1. Il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono richiedere all’amministrazione comunale la stipula di un accordo ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, per regolare i tempi e le modalità di attuazione degli interventi di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, qualora gli immobili abusivi siano attualmente utilizzati come abitazioni o per l’esercizio di attività d’impresa, gli interventi da realizzare risultino rilevanti o presentino particolari difficoltà tecnico esecutive ovvero le opere realizzate abusivamente, oltre a violare la disciplina edilizia o urbanistica, risultino in contrasto con altre discipline incidenti sull’attività edilizia, quali la normativa per la tutela di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale, le norme tecniche per le costruzioni, la disciplina sull’efficientamento energetico degli edifici, sull’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso di immobili abusivi attualmente utilizzati, l’accordo può prevedere che la demolizione del fabbricato abusivo sia attuata successivamente alla realizzazione dell’immobile nel quale trasferire le funzioni in essere. 2. Con l’accordo il soggetto interessato si impegna, a pena di decadenza, alla
--	--

	presentazione dei titoli abilitativi necessari e alla realizzazione degli interventi con le modalità e i tempi concordati, comunque non superiori a cinque anni, e a fornire idonee garanzie fideiussorie per un ammontare pari all'intero costo delle opere. I titoli abilitativi possono prevedere la contestuale realizzazione degli interventi edilizi ammessi dal piano urbanistico comunale. 3. Nel caso di immobili vincolati, la sottoscrizione dell'accordo è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata”; r) all'art.34 il comma 2-ter è soppresso; s) dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 34-bis - Tolleranze costruttive e tutela dell'affidamento”. 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva: a) il minore dimensionamento dell'edificio; b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
--	---

	d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria. e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. 3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie le parziali difformità, realizzate durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l'agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato senza contestarle come abusive, assumendo piuttosto il provvedimento conclusivo del procedimento favorevole all'interessato. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali”; s) Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo: “Art. 35-bis (Sanzioni per interventi soggetti a CILA). 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6-bis, comma 5, qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali o dalle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque non inferiore a 1.000,00 euro,
--	---

salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore”.

t) Dopo l'articolo 35 bis è inserito il seguente articolo: Art. 35-ter (Prescrizione degli abusi minori)

1. Le opere abusivamente eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma, che non abbiano comportato mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico e che risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, si ritengono prescritti a tutti gli effetti amministrativi qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali. Nel caso di immobili vincolati la prescrizione è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata;

u) all'articolo 36: al comma 1 le parole “ed edilizia” sono soppresse. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: “1-bis. Il permesso in sanatoria può essere altresì ottenuto qualora l'intervento non riguardi abusi realizzati su immobili totalmente abusivi o totalmente privi di titolo edilizio e risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda. 1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento;

v) all'art. 36, comma 3, le parole “entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata” sono sostituite dalle seguenti: “entro i termini previsti dall'articolo 20 per il rilascio del

	permesso di costruire, decorsi i quali sulla domanda si intende formato il silenzio assenso”; z) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti: “4. In caso di interventi realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque per un ammontare non inferiore a 1000 euro. 4-bis. La sanatoria può essere altresì ottenuta qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento”; aa) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente articolo: “Art. 37-bis (<i>Vincolo sopravvenuto</i>)” 1. Nei casi di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale apposto in data successiva alla realizzazione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, non trovano applicazione le sanzioni previste in caso di violazione del vincolo e la sanatoria edilizia è subordinata all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, attraverso conferenza di servizi semplificata. bb) dopo l'articolo 37 bis è inserito il seguente articolo: “Art. 37-ter (<i>Regolarizzazione a seguito di qualificazione edilizia</i>)” 1. In caso di opere realizzate in difformità dal titolo edilizio, anche in variazione essenziale, e fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative,
--	---

il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono proporre istanza di regolarizzazione attraverso la richiesta di permesso che preveda interventi che comportino il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017 nonché l'adeguamento alle restanti condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficientamento energetico, di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche richieste per l'agibilità.

2. Il permesso può altresì prevedere la contestuale realizzazione nel medesimo immobile di ogni altro intervento edilizio ammesso dal piano urbanistico comunale.

3. L'accoglimento dell'istanza è subordinato al pagamento, a titoli di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, calcolata con riferimento alle opere difformi, nonché al contributo di costruzione dovuto per gli eventuali interventi di cui al comma 2.

4. Nel caso di immobili vincolati la prescrizione è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata.

5. A seguito della realizzazione degli interventi, entro i termini previsti a pena di decadenza dal titolo edilizio, e della presentazione della segnalazione certificata di agibilità le difformità edilizie si intendono regolarizzate e trova applicazione quanto disposto dall'articolo 45, comma 2.

6. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 2, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975 si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,

	n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti. 7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite modalità semplificate per la celere conclusione dell'istruttoria delle pratiche di condono edilizio giacenti presso le amministrazioni comunali. Il decreto stabilisce altresì criteri uniformi per la regolarizzazione e integrazione della documentazione presentata, la correzione dell'errata rappresentazione degli immobili oggetto della concessione in sanatoria, il ricalcolo delle oblazioni dovute e per superare ogni altra criticità che ostacoli la definizione dei medesimi procedimenti. 8. All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, qualora i medesimi interventi siano stati attuati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157".
--	---

7. (Modifiche all'art. 11 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Introduzione di chiarimenti sui lavori riguardanti edifici di culto rientranti nell'area del sisma del 2016 e sull'applicabilità del DM 140/2012 alle prestazioni professionali svolte sugli stessi.

Motivazione

La modifica proposta è volta a rafforzare i principi di semplificazione ed accelerazione nel settore dei lavori su edifici ecclesiastici nelle aree colpite dal sisma del 2016. Ciò al fine di impedire l'insorgere di contenziosi nella predetta materia in ragione delle incertezze normative cagionate dalle Ordinanze commissariali che disciplinano la ricostruzione degli Edifici di culto nelle aree colpite dal sisma del 2016 e portare ad immediata conclusione quelli già in essere. Scopo della modifica proposta è anche quello di chiarire la qualificazione giuridica delle attività di affidamento lavori e di progettazione per gli affidamenti sopra soglia, non presi in considerazione dal testo originario dell'art. 11 né correttamente disciplinati dalle Ordinanze commissariali vigenti.

La norma proposta chiarisce, altresì, le modalità più corrette per la determinazione dei compensi dei professionisti coinvolti nelle attività di ricostruzione degli edifici di culto nelle aree indicate.

Testo dell'art. 11 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 11	Art. 11
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici	Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

(commi 1- 2 idem) 3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis."	(commi 1-2 idem) Il comma 3 è modificato come segue: 3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di qualunque importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis." Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: 4. Il compenso professionale per la progettazione e la direzione dei lavori, nonché per tutte le attività professionali strumentali, prodromiche e connesse ai lavori privati previsti dal presente articolo viene determinato secondo le previsioni di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012.
--	---

8. (Modifiche all'art. 36 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) Misure di semplificazione amministrativa, per l'innovazione e la definizione della responsabilità dei professionisti

Motivazione

La previsione mira a semplificare e chiarire gli obblighi gravanti su Ordini e collegi professionali che, non utilizzando finanza pubblica per il loro funzionamento non possono essere sottoposti ai controlli propri delle Amministrazioni che invece la utilizzano. Le periodiche comunicazioni alla Corte dei conti disposte dall'art. 50, comma 3, del DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella L. 157/2019, sono infatti adeguate alla struttura di un ente territoriale ma non rispettano l'autonomia organizzativa degli Ordini e dei Collegi professionali che. Tale proposta non ha come scopo quello di eludere delle disposizioni di controllo, ma di limitarle alle ipotesi in cui, il legislatore, li includa esplicitamente in una disposizione normativa.

Nel testo si affronta anche il problema della determinazione dei dies a quo della responsabilità professionale, al fine di rendere più certa la relativa prescrizione. Infatti, in assenza di indicazioni del legislatore, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità del professionista è stata individuata dagli interpreti in maniera non sempre uniforme. Si sta sviluppando infatti un orientamento interpretativo oggettivamente punitivo per il professionista che attribuisce rilevanza al momento della manifestazione del danno per il cliente. In base a tale orientamento, in particolare, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale comincia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere.

Tale impostazione rende estremamente aleatoria la decorrenza e, per il professionista, rende difficoltoso costruire l'obbligatoria polizza professionale con una adeguata copertura del rischio, non consentendo tale interpretazione nessuna valutazione prognostica. Da ciò l'importanza di un intervento normativo che delinei con certezza il dies a quo, ancorandolo al momento della condotta ritenuta dannosa. La chiarezza su tale tematica costituisce infatti un'oggettiva semplificazione e genera una forte limitazione del contenzioso.

Testo dell'art. 36 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 36 Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (Commi da 1 a 9 idem).	Articolo 36 Misure di semplificazione amministrativa, per l'innovazione e la definizione della responsabilità (Commi da 1 a 9 idem). Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: 10: L'art. 2, comma 2 bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, è modificato come segue: - Dopo le parole "contenimento della spesa pubblica ad essi relativi" inserire le parole "solo se previsto in modo esplicito" Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma: 11: All'art. 2935 del Codice civile è aggiunto il seguente comma: 2. Il diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale, ex artt. 2230 e ss. c.c., cagionato da soggetti iscritti in Ordini o Collegi, si prescrive in 10 anni decorrenti dal momento in cui la condotta lesiva ha determinato l'evento dannoso.

9. (Modifiche all'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) - Disposizioni per favorire l'uso degli strumenti elettronici e la semplificazione dei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, l'equo compenso e lo svolgimento delle assemblee e consigli ordinistici in videoconferenza

Motivazione

La norma proposta, nel rispetto della ratio di semplificare i rapporti tra Amministrazioni Pubbliche, Imprese, cittadini ed Ordini e Collegi Professionali (ma anche di semplificare la gestione di questi ultimi) reca modifiche atte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata, assicurando il completamento dei percorsi di transizione digitale, con l'obiettivo di agevolarne l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo.

Con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, si introduce l'obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. In continuità con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto- legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi, salvo diffida. Il presente emendamento, sotto questo profilo, è finalizzato anche ad evitare posizioni "in sospeso" - degli iscritti ad Ordini o Collegi - che non verranno regolarizzate ma che implicano un dispendio di tempo e di finanze da parte dell'Ente in questione. Conseguentemente, l'obiettivo è quello di fare in modo che l'irregolare posizione contributiva dello stesso non si ripercuota negativamente, ai sensi del secondo capoverso dell'articolo in questione, sull'Ordine o Collegio sotto forma di sanzione. A tal riguardo l'emendamento prevede che il Collegio o Ordine possa disporre la sospensione, per un periodo di sei mesi, del professionista per mancata comunicazione del domicilio professionale. Alla scadenza del suddetto periodo, l'Ordine o il Collegio ha la facoltà di procedere con la cancellazione d'ufficio

dall'albo del professionista, in modo da non incorrere nelle sanzioni di cui al periodo successivo del medesimo articolo.

Sempre allo scopo di incrementare e valorizzare gli strumenti digitali di cui sopra vengono proposte modifiche al DPR 169/2005, finalizzate ad incrementare l'utilizzo della PEC, degli altri mezzi sicuri di comunicazione elettronica (SPID) e della partecipazione in videoconferenza agli organismi associativi ivi previsti. Scopo di tale proposta di modificazione è quello di consentire una più snella ed economica gestione delle assemblee nonché di assicurarne la tenuta anche in presenza di emergenze sanitarie o di altro tipo che non consentano la compresenza fisica degli aventi diritto nel medesimo luogo.

L'emendamento introduce anche previsioni in materia di equo compenso, allo scopo di generalizzarne il principio a qualsiasi committente, semplificando così i rapporti tra professionisti e committenti, pubblici e privati.

Viene altresì proposta una rimodulazione della potestà impositiva degli Ordini e dei Collegi. L'articolo 7 comma 2 D.L. Luogotenenziale 23/11/44 n. 382 prevede infatti che "il Consiglio (dell'Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari" riconoscendo quindi all'ente una potestà impositiva. La legge riconosce ai Consigli professionali una potestà impositiva che l'iscritto deve assolvere se vuole appartenere all'Albo. I contributi così erogati hanno natura fiscale e sono strettamente strumentali a consentire alle strutture associative di non gravare sulla fiscalità generale (Vd. Sezioni unite della Corte di cassazione, sentenza 1782 depositata il 26 gennaio 2011 che ha evidenziato come la cd. tassa contribuzione di iscrizione è relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari al Consiglio non solo per il controllo dell'albo, ma anche per lo svolgimento di tutte quelle attività e competenze in questi ultimi anni delegate agli Ordini dal legislatore e che si riassumono nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini, potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti).

L'attuale disciplina, sia pur con alcune particolarità proprie delle singole professioni, prevede una gestione su base territoriale dell'imposizione ed un successivo trasferimento di una frazione delle tasse di iscrizione gestite dai singoli Consigli/Collegi territoriali ai Consigli ed Ordini nazionali. Ciò in ragione del fatto che il sistema ordinistico ha, sì, autonomia impositiva, ma può di fatto esercitarla solo attraverso le sue articolazioni territoriali. Ne deriva che i Consigli Nazionali non hanno una reale potestà impositiva diretta sui singoli iscritti ma dipendono dalle erogazioni dei consigli provinciali. Ciò costituisce una oggettiva anomalia del sistema impositivo giacché nessun'altra tipologia di ente pubblico nazionale organizzato su base territoriale risulta essere privo di potestà impositiva diretta. Ne deriva che, in ossequio all'art. 23 Cost., al fine di consentire ai Consigli Nazionali una adeguata gestione della propria organizzazione e dotazione finanziaria, è auspicabile un intervento normativo che consenta a questi ultimi, ove ritenuto opportuno e ove non sia ancora previsto dai

relativi ordinamenti professionali, di esigere direttamente dagli iscritti la quota di propria pertinenza.

Testo dell'art. 37 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 37 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti). (Comma 1, lett. a) – d), idem) e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali	Art. 37 (Disposizioni per favorire l'uso degli strumenti elettronici e la semplificazione dei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, la riorganizzazione degli ordini professionali disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n. 169, l'equo compenso e altre disposizioni di rilievo ordinistico) (Comma 1, lett. a) – d), idem) e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione, dal relativo albo o elenco, di sei mesi o comunque fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Nel caso in cui il termine per la regolarizzazione decorra infruttuosamente senza che il professionista comunichi il proprio domicilio, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza

ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”; (lettere f), g), h), idem) (Comma 2, idem) .	dispone, previa diffida, la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi,”; (lettere f), g), h), idem) . (Comma 2, idem) Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: 3. Le assemblee degli ordini e dei collegi professionali e, in generale, di tutti gli organismi collegiali disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n. 169, possono, con modalità disciplinate da apposito regolamento interno redatto ed approvato dal rispettivo Consiglio Nazionale, tenersi in presenza o in videoconferenza, assicurando comunque la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni nonché l'identità dei partecipanti. Allo stesso modo, sempre con apposito regolamento interno ai singoli ordini e collegi professionali, può esser disposto che tutte le espressioni di voto possano avvenire con modalità elettronica e a distanza, fermo l'obbligo di accertare l'identità del votante. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
--	---

	4. Tutte le comunicazioni tra Ministero della Giustizia e Ordini e Collegi professionali, anche in sede elettorale, possono avvenire via posta elettronica certificata, anche ove diversamente disposto. Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: 5. l'art. 13, comma 2, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano alle prestazioni rese nei confronti di qualsivoglia committente, pubblico o privato, da parte di tutti i professionisti iscritti negli albi di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, nonché alle prestazioni rese da quelli i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: 6. All'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 è aggiunto il seguente comma: 4. Al Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi disciplinati dal presente articolo è attribuita la facoltà di esigere direttamente dai singoli iscritti la copertura finanziaria delle spese necessarie al loro funzionamento.
--	--